CONCORSO SUGLI ONERI DELL’ATTIVITÀ DI RICERCA (Oppure: FORMAZIONE)

Tra

il Politecnico di Torino, C.F. n. 00518460019, per il tramite del Dipartimento \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (di seguito, per brevità, anche indicato come “Contraente”) rappresentato dal suo Direttore pro tempore Prof. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (oppure, per i contratti dell’Amministrazione: “rappresentato da \_\_\_\_\_\_\_”), nato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ domiciliato per il presente atto presso la sede dell'Ente in Torino, Corso Duca degli Abruzzi n. 24, delegato dal Rettore con D.R. 369/2025 a seguito di approvazione da parte di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nella seduta del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

e

la Società \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, C.F./P.I. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, (di seguito, per brevità, “Committente”), rappresentata da \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nato/a a\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, domiciliato/a per la presente carica presso la sede della Società

Politecnico e la Società nel seguito anche indicate singolarmente come la “Parte” e congiuntamente come le “Parti”

Premesse:

a. Il Politecnico è un’università di ricerca le cui finalità primarie sono il progresso nella ricerca scientifica e tecnologica e la formazione superiore nella loro necessaria integrazione; persegue inoltre il proprio ruolo nel processo di sviluppo della società, anche attraverso il trasferimento tecnologico e i servizi al territorio;

b. la Società\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Inserire un riferimento alla mission della Società);

c. la Società è interessata a concorrere al sostenimento degli oneri del Politecnico per lo sviluppo delle attività di ricerca (oppure: formazione) aventi ad oggetto\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (inserire una descrizione dettagliata della natura ed oggetto dell’attività), al momento sotto la responsabilità scientifica del Prof. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

d. la Società intende pertanto erogare al Politecnico una somma a titolo di concorso sugli oneri dell'attività di ricerca (oppure: formazione) di cui al punto precedente.

Tutto ciò premesso, che costituisce Parte integrante e sostanziale del presente Contratto, le Parti, come sopra indicate, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Impegni delle Parti

1. Il Committente riconoscerà a favore del Dipartimento, un importo pari a € \_\_\_\_\_\_\_\_ oltre I.V.A. entro 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica che, in attuazione delle disposizioni di cui alla L. 205/2017, saranno inviate attraverso il sistema di interscambio (codice SDI azienda\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_).

2. Tale importo potrà essere destinato alla copertura di costi quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, assegni di ricerca o borse di studio, acquisto attrezzature (eventualmente: “per un ammontare di € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”), spese di viaggio, servizi fotografici di risultati raggiunti, ecc.

3. A fronte del versamento dell’importo di cui al comma 1, il Dipartimento si impegna a citare il Committente, quale finanziatore delle attività, nelle eventuali pubblicazioni e a fornire al Committente una relazione sull’attività svolta in virtù del corrispettivo erogato.

4. Il Politecnico resta esonerato da responsabilità e/o oneri, laddove decida di non dare luogo allo svolgimento delle attività descritte in precedenza, in caso di propria scelta funzionale e/o in caso gravi e giustificati motivi sopravvenuti dopo la firma del presente Contratto. In tal caso il Politecnico potrà rifiutare il versamento dell’importo o, qualora sia già stato versato, restituire lo stesso al Committente con contestuale liberazione dell’impegno di cui al comma 1.

Articolo 2 – Responsabile scientifico e referente aziendale

1. Il Contraente nomina il Prof.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ quale responsabile delle attività, nonché referente del Politecnico per i rapporti con il Committente inerenti al presente Contratto.

2. Il Committente indica \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ quale referente aziendale per i rapporti con il Contraente inerenti al presente Contratto.

3. Tutte le comunicazioni e la documentazione riguardanti il presente Contratto dovranno essere trasmesse ai responsabili sopra indicati, ai seguenti indirizzi:

- per il Committente \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; [indicare nome, cognome, indirizzo, telefono, indirizzo di posta elettronica, indirizzo di PEC]

- per il Contraente: Politecnico di Torino, Dipartimento \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. [indicare nome, cognome, indirizzo, telefono, indirizzo di posta elettronica, indirizzo di PEC]

Articolo 3 – Diritti delle Parti sui Risultati

1. La titolarità dei Risultati derivanti dall’attività svolta in attuazione del presente Contratto, nonché del materiale utilizzato in esecuzione dello stesso resterà in capo al Politecnico.

2. Il Committente potrà utilizzare i risultati eventualmente descritti nella relazione ricevuta ai sensi dell’articolo 1, solo se specificamente autorizzato dai competenti Organi del Politecnico.

Articolo 4 – Riservatezza

1. Le Parti riconoscono il carattere riservato di tutte le informazioni confidenziali scambiate in esecuzione del presente Contratto, ivi comprese le relazioni trasmesse ai sensi dell’articolo 1, che non potranno essere fornite a terzi, né utilizzate, per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite, senza una preventiva autorizzazione scritta del Politecnico.

2. Il divieto assoluto di divulgazione delle informazioni confidenziali resterà in vigore nei medesimi termini anche dopo la scadenza del presente Contratto e per i cinque anni successivi. Al termine o alla risoluzione del presente Contratto, ciascuna Parte si impegna a restituire all’altra tutti i documenti o materiali eventualmente ricevuti, contenenti informazioni o parte di informazioni a carattere confidenziale, così come eventuali copie a disposizione.

3. In caso di necessità, per specifiche esigenze, potrà essere concordata la sottoscrizione di separato accordo di riservatezza.

Articolo 5 – Utilizzo dei segni distintivi delle Parti

1. Il presente Contratto non conferisce alle Parti alcun diritto di utilizzare alcun segno distintivo dell’altra Parte.

2. L’utilizzo dei segni distintivi del Politecnico potrà essere concesso solo previa autorizzazione scritta del medesimo, secondo le modalità disciplinate nella regolamentazione interna applicabile.

Articolo 6 – Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell’ambito delle proprie organizzazioni, la normativa riguardante la protezione dei dati personali ed in particolare il Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation, di seguito “GDPR”)[[1]](#footnote-1) .

2. Le Parti, ciascuna nell’ambito delle proprie finalità perseguite con il presente Contratto, si configurano quali Titolari autonomi del trattamento e si impegnano a fornire agli interessati, ai sensi dell’art. 13 del GDPR, tutte le informazioni riguardanti i trattamenti da ciascuna operati[[2]](#footnote-2)-[[3]](#footnote-3) .

3. Ai fini del presente articolo i dati di contatto delle Parti sono:

- per il Politecnico, Titolare del trattamento dei dati è il Politecnico di Torino, con sede in C.so Duca degli Abruzzi, n. 24, 10129 – Torino, nella persona del Rettore pro tempore. I dati di contatto del Titolare sono: politecnicoditorino@pec.polito.it (posta elettronica certificata); per informazioni e chiarimenti: privacy@polito.it.

Il Responsabile della Protezione dei Dati del Politecnico di Torino, è contattabile ai seguenti indirizzi: dpo@polito.it; dpo@pec.polito.it (posta elettronica certificata).

- per \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Titolare del trattamento dei dati è \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. I dati di contatto del Titolare sono: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Il Responsabile della Protezione dei Dati del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, è contattabile all’indirizzo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

4. La società autorizza il Politecnico a pubblicare sul proprio sito istituzionale notizie riguardanti il presente Contratto tra cui, in via esemplificativa, il seguente abstract indicante le tematiche dell’attività “\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”, nominativo del Committente, valore economico del Contratto.

Articolo 7 - Clausola di forza maggiore

1. Nessuna delle Parti sarà reciprocamente responsabile per eventuali perdite o danni derivanti da ritardi o inadempienze nell'esecuzione totale o parziale dei propri obblighi contrattuali, qualora tali ritardi o inadempienze derivino da un evento di forza maggiore o ad altri eventi, occorrenze o cause comunque al di fuori del proprio controllo e ad esse non imputabili.

2. In particolare, ciascuna Parte potrà sospendere l'esecuzione dei propri obblighi qualora tale esecuzione sia resa impossibile o irragionevolmente onerosa a causa di un evento imprevedibile, indipendente dalla sua volontà quale, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: pandemie, sciopero, boicottaggio, serrata, incendio, guerra (dichiarata o non), guerra civile, sommosse e rivoluzioni, requisizioni, embargo, interruzioni di energia, ritardi nella consegna di componenti o materie prime, terremoti e altre calamità naturali.

3. La Parte che desidera avvalersi della presente clausola dovrà dare, con lettera raccomandata A/R, o PEC, all'altra Parte il verificarsi delle circostanze di forza maggiore. In tal caso il Contratto potrà essere risolto.

Articolo 8 – Legge applicabile e controversie

1. Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non espressamente indicato, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili. Le Parti, nell’adempimento dei rispettivi obblighi derivanti dal presente Contratto, sono tenute a osservare e rispettare quanto previsto dai Codici Etici.

2. Ogni controversia concernente l’interpretazione o l’esecuzione del presente Contratto è definita amichevolmente tra le Parti.

3. Ove non sia possibile raggiungere un accordo ai sensi del comma precedente, il foro competente in via esclusiva a dirimere qualunque controversia, inerente alla validità, l’interpretazione, l’esecuzione o la risoluzione del Contratto, è il foro di Torino.

Articolo 9 – Durata e proroga

1. Il presente Contratto ha durata di \_\_\_\_\_ anni/mesi a partire dalla data di stipula e potrà essere prorogato tramite scambio di lettera fra le Parti entro la data di scadenza per concludere le attività ancora in corso.

Articolo 10 - Integrità della ricerca

1. Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell’ambito delle proprie organizzazioni, la normativa relativa all’integrità della ricerca ed in particolare il Regolamento UE 2021/821 e successive modifiche e integrazioni, che istituisce un regime dell’Unione di controllo delle esportazioni, dell’intermediazione, dell’assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (rifusione).

2. Il Politecnico di Torino e il suo personale svolgono le attività di cui al presente Contratto nel rispetto del Regolamento per l'integrità della ricerca.

3. Le Parti si impegnano per tutta la durata del presente Contratto e per un periodo ulteriore di anni 2 (due) a:

- utilizzare i risultati delle attività per soli fini civili, escludendo qualsiasi potenziale utilizzo militare

*(in subordine, qualora la Società non accetti la clausola, proporre in alternativa la seguente)*

- utilizzare i risultati delle attività per fini civili o per fini militari, limitando gli usi militari a quelli riguardanti la difesa dello Stato, in conformità alle norme del diritto nazionale e sovranazionale e in ottemperanza agli accordi internazionali dei quali l’Italia è parte.

Articolo 11 – Registrazione e spese

1. Il presente Contratto è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico ed apposizione di firma digitale delle Parti.

2. Il presente Contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli art. 5 e 39 del D.P.R. del 26 aprile 1986, n. 131, a spese della Parte che ne chiede la registrazione.

3. L'imposta di bollo del presente Contratto verrà assolta in modalità virtuale dal Politecnico di Torino sulla base dell'autorizzazione n. 5 del 2012 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Torino 1, protocollo n. 167908/2012 e valida dal 1° gennaio 2013.

4. Le spese di bollo inerenti al presente Contratto sono a carico di\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [[4]](#footnote-4)

Torino, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

PER IL POLITECNICO

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

IL RESPONSABILE SCIENTIFICO (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

PER LA SOCIETÀ

IL LEGALE RAPPRESENTANTE (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

Pur essendo le clausole del presente Contratto frutto della contrattazione delle Parti, le stesse dichiarano, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., di approvare espressamente le disposizioni contenute negli articoli 1 (Impegni delle Parti), 3 (Diritti delle Parti sui Risultati), 4 (Riservatezza), 5 (Utilizzo dei segni distintivi delle Parti), 9 (Durata e proroga) e 10 (Integrità della Ricerca).

PER IL POLITECNICO

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

IL RESPONSABILE SCIENTIFICO (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

PER LA SOCIETÀ

IL LEGALE RAPPRESENTANTE (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

1. Nel caso di soggetti extra EU (fuori ambito GDPR), sostituire i *commi 1 e 2* con i seguenti:

   “*1. Il Politecnico di Torino provvede al trattamento dei dati personali nell’ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e unicamente per le finalità connesse all’esecuzione del/della presente Contratto, in conformità al Regolamento UE 2016/679 e alla normativa nazionale di settore. Qualora sia necessario per l’esecuzione del presente atto il trasferimento di dati personali alla controparte, lo stesso potrà avvenire alle condizioni di cui agli artt. 45, 46, 47 e 49 del GDPR.*

   *2. La Controparte si impegna a rispettare la normativa relativa al trattamento dei dati personali in vigore nel paese ove ha sede la stessa ed ove vengono svolte le prestazioni.*” [↑](#footnote-ref-1)
2. Nel caso in cui la Controparte tratti i dati personali per conto dell’Ateneo, ai sensi dell’art. 28 del GDPR, occorre procedere a nominarla, con separato atto\*, quale Responsabile del trattamento e, pertanto, sostituire il comma 2 con il seguente:

   “2. Ai fini dell’esecuzione del presente Contratto, la Controparte tratterà i dati personali per conto del Politecnico di Torino [n.d.r. in caso inverso, ossia quando è il Politecnico a trattare i dati per conto della Controparte, modificare l’inciso], pertanto, sarà nominata, ai sensi dell’art. 28 del GDPR, con apposito atto allegato che è da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente Contratto, quale Responsabile del trattamento.”.

   Nel caso, residuale, di nomina corrispettiva, ossia qualora ciascuna Parte tratti i dati per contro della Controparte, aggiungere il seguente paragrafo al precedente: “Analogamente la Controparte nomina il Politecnico di Torino quale Responsabile del trattamento per i trattamenti effettuati da quest’ultimo per conto della Stessa”. [↑](#footnote-ref-2)
3. *Nel caso in cui le Parti determinino congiuntamente le finalità e i mezzi di trattamento e, quindi, si qualifichino quali Contitolari del trattamento, occorre sottoscrivere uno specifico Accordo di Contitolarità\*, ai sensi dell’art. 26 del GDPR e, pertanto, sostituire il comma 2 con il seguente:*

   *“2. Le Parti, in qualità di Contitolari del trattamento, al fine di determinare congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento, sottoscrivono, ai sensi dell’art. 26 del GDPR, l’allegato Accordo di contitolarità che è da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente Atto.”*

   *\*le bozze di “Nomina a Responsabile del Trattamento ex art. 28 GDPR” e “Accordo di Contitolarità ex art. 26 GDPR” sono disponibili nell’area intranet “Documentazione privacy > Schemi contrattuali”.* [↑](#footnote-ref-3)
4. Se l’imposta di bollo è posta interamente a carico della Società o in pari quota tra il Politecnico e la Società, si dovrà richiedere il rimborso alla Società per la quota di pertinenza. [↑](#footnote-ref-4)